



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DE LUCA GIANNI, Relatore
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice

in data 04/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 149/2022 depositato il 29/04/2022

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Piazzale Palatucci N. 10/a 86100 Campobasso CB

elettivamente domiciliato presso dp.campobasso@pce.agenziaentrate.it

contro

Mariarosaria Simonelli - SMNMRS60M62B519G

Difeso da

Vincenzo D'Agostino - DGSVCN73A21L725A

ed elettivamente domiciliato presso avvvincenzo.dagostino@pecavvocatiisernia.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 429/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 07/10/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010101515-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010101515-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010101515-2019 IRPEF-ALTRO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: riforma della sentenza di prime cure

Resistente/Appellato: conferma della sentenza appellata da controparte

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso ha proposto appello – n. 149/2022 DEL rga - avverso la sentenza n. 429/2/2021, emessa il 16 settembre 2021, depositata il 7 ottobre successivo, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso aveva accolto il ricorso proposto dalla signora Mariarosaria Simonelli, come in atti rappresentata e difesa, avverso l'avviso d'accertamento n. TR6010101515/2019, relativo all'anno d'imposta 2014

I fatti di causa vengono qui di seguito rappresentati.

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso notificava in data 14.12.2019 alla signora Simonelli Mariarosaria l'avviso di accertamento n. TR6010101515-2019, con il quale accertava nei confronti della contribuente redditi di capitale per l'anno 2014 per euro 79.086,00, con conseguenti maggiori IRPEF ed addizionali per euro 37.374,39, oltre a sanzioni ed interessi.

Il provvedimento era la conseguenza di altro avviso di accertamento n. TR6040101054.2018 emesso sempre per l'anno 2014 nei confronti dell'associazione culturale TREND, della quale era associata la signora Simonelli, nei cui confronti era stata posta in essere una verifica fiscale a carattere generale per gli anni 2013 e 2014, conclusa con redazione del processo verbale di constatazione.

Il menzionato processo verbale evidenziava una serie di violazioni formali e sostanziali a carico dell'associazione e concludeva per la riqualificazione della stessa da ente non commerciale a ente commerciale.

L'Ufficio, in sede di accertamento, confermava la tesi dei verbalizzanti circa la collocazione della TREND tra gli enti commerciali individuati nell'art. 73 del D.P.R. n. 917 del 1986 e, per l'effetto assoggettava a tassazione ordinaria il reddito accertato nei confronti della stessa secondo la normativa dettata per le imprese commerciali (art. 149 del T.U.I.R.).

Per quanto attiene all'accertamento emesso nei confronti dell'associata signora Simonelli, quest'ultima – destinataria a parere dell'Uffici, dei dividendi distribuiti dall'associazione –

produceva in data 9.1.2020 apposita istanza per la definizione mediante contraddittorio dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs n. 218 del 1997.

Di seguito, non essendosi concretizzata l'adesione, produceva ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:

- Illegittimità del provvedimento impugnato e falsa applicazione degli artt. 31 e 58 del D.P.R. n. 600 del 1973, per incompetenza funzionale dell'Ufficio accertatore, nella considerazione che la ricorrente aveva residenza a Milano mentre l'atto impugnato era stato emesso dall'Ufficio di Campobasso dell'Agenzia delle entrate;
- Illegittimità del provvedimento per inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo del servizio postale, con conseguente violazione degli artt. 148 e 149 del c.p.c. nonché della legge n. 890 del 1982;
- Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 29 del D.L. n. 78 del 31.5.2010 e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, per inesistenza della notifica dell'atto impositivo;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917 del 1986 per insussistenza del presupposto impositivo (circostanza confermata anche dalla sentenza n. 561/2/2019 della medesima CTP);
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per omesso assolvimento dell'onere probatorio e difetto di motivazione;
- Nullità del provvedimento emesso per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 per illegittima sottoscrizione;
- Carenza di motivazione;
- Nullità e, comunque, annullabilità del provvedimento impugnato in conseguenza dell'illegittima attribuzione degli utili alla TREND e di conseguenza agli associati.

In ragione di tanto, la contribuente chiedeva l'accoglimento del ricorso – previa sospensione del provvedimento – e la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si costituiva in giudizio la Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso che, preliminarmente, contestava l'eccezione di parte in merito alla presunta incompetenza territoriale dell'Ufficio, ribadendo e comprovando che la signora Simonelli era residente in Campobasso alla data in cui era stata presentata la dichiarazione dei redditi per l'anno 2014.

Nel merito, ricostruiva le ragioni per le quali – a suo avviso – la TREND svolgeva un'attività commerciale e non poteva beneficiare del regime agevolato previsto per gli enti non commerciali dall'art. 143 del T.U.I.R., risultando a tutti gli effetti un'impresa munita dei connotati tipici della professionalità e dell'abitudine. Rammentava come l'accertamento aveva messo in evidenza la distribuzione di utili della TREND in favore di associati o soggetti riconducibili all'ente (inclusa la signora Simonelli), contravvenendo ai principi

statutari, come emergeva dai saldi rilevati dai prospetti Banche e Cassa, allegati allo stesso processo verbale.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, maggiorate del 50% trattandosi di vertenza successiva al procedimento di mediazione non andato a buon fine.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con la richiamata sentenza n 429/2/2021, accoglieva il ricorso, annullando l'atto impugnato, e compensava integralmente le spese tra le parti.

Ha proposto tempestivo appello l'Ufficio sulla base dei seguenti motivi:

1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del D.lgs n. 546/1992 – erronea ricostruzione dei fatti di causa – e dell'art. 112 c.p.c. – extrapetizione. Illegittimità della motivazione siccome fondata su una erronea interpretazione della fattispecie anche su presunti fatti estranei al *thema decidendum* e all'oggetto dell'accertamento. A parere dell'appellante i giudici – che pur hanno riconosciuto la natura commerciale dell'associazione TREND – hanno erroneamente ritenuto che la ripresa a tassazione della indiretta distribuzione di utili sociali, attuata mediante contabilizzazione da parte della TREND di una perdita su crediti vantati nei confronti di società debtrici riconducibili ai propri associati costituirebbe una doppia imposizione a carico degli stessi. Ha ricordato come i presupposti su cui si fondava l'accertamento nei confronti dell'ente erano due: il carattere commerciale della associazione, il carattere indebito della contabilizzazione della perdita su crediti ed il suo conseguente recupero a tassazione. I primi giudici avevano del tutto trascurato tale aspetto, non valutando le risultanze emerse in sede di verifica, ivi inclusa la circostanza che la società aveva inizialmente affermato che la perdita su crediti era frutto di un mero errore contabile, senza poi dimostrare in alcun modo tale circostanza. Infine, gli stessi giudici avevano posto in evidenza un aspetto (la ricorrente potrebbe risultare doppiamente sottoposta a tassazione per il medesimo reddito) del tutto estraneo alla vicenda e mai sollevato dalla stessa contribuente, generando il vizio di ultrapetizione.

L'Ufficio ha quindi fornito la propria rappresentazione della vicenda ribadendo che la TREND, con il citato espediente contabile sul proprio conto "crediti e finanziamenti" "abbia effettuato una distribuzione diretta e indiretta degli utili ai soci e all'ex socio fondatore Testa Biagio, aggirando il divieto posto dall'art. 21 dello statuto che essa, agendo come ente non commerciale, ha dovuto prevedere per uniformarsi alla clausola vincolante dettata dall'art. 148, comma 8, lettera a, del TUIR".

In ragione di tanto ha chiesto l'integrale riforma della pronuncia di prime cure, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.

Si è costituita in giudizio la signora Mariarosaria Simonelli che nelle proprie controdeduzioni – dopo aver richiamato la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso prodotto dalla contribuente per altra annualità - ha ampiamente e diffusamente contestato i motivi di appello dell'Ufficio, formulando le seguenti eccezioni:

1. Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs n. 546/1992;
2. Infondatezza del motivo d'appello dell'Ufficio in ordine alla asserita nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del D.Lgs n. 546 del 1992 per vizio di ultrapetizione.

La contribuente ha formulato, inoltre, appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:

- Inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo del servizio postale a seguito della violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art. 3 legge n. 890/1982 – inesistenza della notifica dell'atto impositivo eseguita in violazione dell'art. 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 78 del 2010, conv. nella L. n. 122/2010. In proposito richiama giurisprudenza di merito che ritiene obbligatoria la relata di notifica del provvedimento.
- Illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza del presupposto impositivo del disconoscimento della qualifica di Ente non commerciale – violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 148 e 149 TUIR. Per la contribuente è errato il convincimento espresso dai primi giudici circa la natura commerciale dell'attività svolta dalla TREND e perciò formula quello che ritiene il corretto inquadramento normativo, richiamando al riguardo plurime pronunce dei giudici di merito ed in particolare una recente pronuncia della CTR della Lombardia riguardante proprio la TREND e la sinora Simonelli per altra annualità.
- Illegittimità dell'atto per violazione e falsa applicazione degli artt. 311 del D.P.R. n. 600/1973 e 58 del D.P.R. 600/1973 (incompetenza funzionale dell'Ufficio accertatore) – omessa pronuncia e omesso esame;
- Nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del D.P.R. n. 600/1973, 68 del D.lgs n. 300/1999 e 17, co. 1-bis, del D.lgs n. 165/2001, per illegittimità della sottoscrizione – omessa pronuncia e omesso esame;
- Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 2697 c.c. – omesso assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ufficio – difetto di motivazione. Non sarebbe, infatti, adeguatamente provata l'asserita erogazione di finanziamenti infruttiferi in favore di soci e terzi né la conseguente distrazione di risorse finanziarie dell'ente per scopi estranei all'associazione – omesso esame;
- Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione e falsa applicazione dell'art. 3, in relazione agli artt. 21-septies e 21-octies della L. n. 241/1990, degli artt. 7 e 12, comma 7, della legge n. 212/000, art. 42 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 56 del D.P.R. n. 633/1972 (omessa valutazione delle osservazioni formulate nei 60 gg. dal

verbale ex art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 ed omesso contraddittorio – omesso esame;

- Nullità dell'atto per illegittimità della contestazione espletata nei confronti della TREND e conseguenziale attribuzione di utili agli associati – omessa pronuncia;
- Nullità dell'atto per infondatezza dei rilievi di merito – omessa pronuncia. In proposito ha illustrato i motivi per i quali i rilievi formulati dall'Ufficio per i singoli recuperi risulterebbero palesemente infondati.

In ragione di tanto, ha chiesto il rigetto dell'appello principale, la conferma della sentenza di prime cure e la condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio.

In data 11 maggio 2023 la contribuente ha depositato presso la segreteria di questa Corte alcune sentenze di merito a sostegno della propria tesi difensiva.

In seguito, nell'udienza di 5 giugno successivo, il difensore della signora Simonelli chiedeva la sospensione del giudizio per poter valutare l'eventuale adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla legge n. 197 del 2022. Questo Collegio, con Ordinanza n. 104/2023 ha accordato la sospensione, rinviando il giudizio a data successiva.

Nella successiva udienza dell'8 ottobre 2023 il difensore della contribuente chiedeva una ulteriore breve proroga, in previsione della pronuncia di altro collegio di questa Corte in merito all'accertamento emesso nei confronti della associazione TREND per l'anno 2014, ritenendo che tale pronuncia avrebbe fatto chiarezza in ordine alla natura commerciale o men dell'attività svolta dal citato ente.

Questa Corte, con Ordinanza n 165/2023 ha accordato l'ulteriore proroga richiesta.

Infine, con nota del 3 novembre 2023, la contribuente ha depositato agli atti due sentenze di questa Corte di Giustizia Tributaria, riguardanti gli accertamenti emessi per l'anno 2014 dall'Ufficio nei confronti della TREND e di un altro associato.

Nell'odierna pubblica udienza viene posto in discussione l'appello.

La funzionaria che rappresenta l'Ufficio ed il difensore della contribuente illustrano le rispettive tesi difensive e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, esaminati e valutati gli atti di causa, ritiene che l'appello dell'Ufficio debba essere respinto per i motivi qui di seguito illustrati.

Occorre preliminarmente osservare la controversia sottoposta all'esame di questo collegio abbia subito successive sospensioni in attesa dell'esito del procedimento instaurato presso

altra sezione di questa Corte dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate nei confronti dell'associazione TREND sempre per l'anno 2014 (appello n. 176/2021).

Quel Collegio ha discusso la vertenza nell'udienza del 17.7.2023 e in pari data – su espressa richiesta dei contribuenti – ha esaminato anche l'appello 221/2021 avanzato dall'Ufficio nei confronti dell'associata signora Irene Rosaria Barone, sempre per la medesima annualità.

Nell'occasione i Giudici, con sentenza n. 304/2023, hanno respinto l'appello dell'Ufficio, annullando il provvedimento emesso a carico dell'associazione. Inoltre, in ragione del rapporto di consequenzialità tra i due appelli esaminati, hanno emesso analoga sentenza n. 307/2023, respingendo anche l'appello della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate, confermando l'annullamento del provvedimento a carico di una associata.

Questo Collegio ritiene pienamente condivisibili le considerazioni svolte nella sentenza 307/2023 dai giudici della Sezione 2^a, che hanno affermato la natura non commerciale delle attività prevalentemente svolte dalla TREND, la quale pertanto mantiene il carattere associativo e continua a beneficiare del particolare regime di favore previsto dalla normativa fiscale.

Viene così ad essere sconfessata la tesi avanzata dall'Ufficio che aveva ritenuto solo formale la qualifica di ente non commerciale nella considerazione che l'ente aveva erogato corsi di formazione a titolo oneroso a soggetti terzi non associati e che pertanto l'attività svolta era da qualificarsi di natura commerciale organizzata stabilmente sotto forma di impresa.

Non ha dunque trovato conferma l'affermazione dell'Agenzia delle entrate in ordine alla prevalenza dell'attività di formazione svolta a titolo oneroso a soggetti terzi estranei all'associazione. E' stato infatti acclarato che l'attività formativa resa in favore di tali soggetti incide nella misura del 25% dell'intera attività di formazione e dunque non assume i connotati della prevalenza e non comporta la perdita dei benefici fiscali previsti dalla normativa di settore.

Altro punto nodale ai fini della soluzione della problematica riguarda il corretto inquadramento dell'attività svolta per conto della Regione Molise: si tratta – come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza 5086/2014) e, successivamente, dalla Cassazione a SS.UU. (sentenza n. 25118/2018) – di un pubblico servizio.

Peraltro, la Regione Molise, che ha normativamente stabilito i requisiti che deve avere l'ente associativo che svolge tale attività, esercita anche un controllo sui bilanci e sulle modalità di erogazione dei corsi, prima di procedere all'erogazione dei fondi previsti per la copertura dei costi sostenuti dalla TREND.

Non appare condivisibile la tesi sostenuta dall'Ufficio finanziario per il quale non assumerebbero rilievo – ai fini della corretta qualificazione dell'ente - né le finalità perseguite dall'associazione né l'assenza del fine di lucro o la corretta destinazione delle somme

percette per il perseguimento dei fini istituzionali: ritiene, infatti, che la associazione solo formalmente sarebbe ente non commerciale, svolgendo, nei fatti, attività commerciale.

Molteplici ragioni rendono non condivisibile la tesi dell'Ufficio:

- Le attività associative possono essere svolte nei confronti di soggetti terzi diversi dagli associati, nel rispetto dell'art. 148 del TUIR e lo stesso Statuto dell'ente prevede all'art. 22 che le attività associative possono essere svolte con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati;
- Gli importi erogati dalla Regione Molise per i corsi di formazione libera rappresentano il rimborso delle spese sostenute e sono determinate previa applicazione di indici parametrati;
- La Regione eroga anticipi di tali somme, per consentire alla TREND di far fronte alle spese di impianto del corso mentre solo a seguito di rendicontazione eroga gli importi a saldo;
- La Regione con proprie delibere stabilisce gli importi che i soggetti partecipanti a corsi liberi devono corrispondere per poter coprire i costi del corso. Tale circostanza, come correttamente affermato dai giudici nella sentenza n. 304/2023 – “esclude la sinallagmaticità del rapporto e dimostra che le prestazioni sono rese in attuazione di scopi istituzionali e che l'organizzazione e l'esecuzione dei corsi di formazione professionale costituiscono per l'associazione il naturale completamento degli scopi specifici e particolari caratterizzanti ciascun ente associativo e, quindi, deve ammettersi in questa sede la non commercialità dell'attività svolta dall'associazione in discussione.”
- Come risulta dal partitario esibito, circa il 75 per cento delle entrate della TREND sono rappresentate da erogazione della Regione Molise.

Acclarata la natura non commerciale delle attività formative svolte per conto della Regione, resta da valutare l'entità delle attività formative offerte a terzi dietro corrispettivo: sul punto – come peraltro chiarito in precedenza – esse costituiscono circa il 25% dell'intero monte operazioni e dunque non assume un carattere di prevalenza.

Non appare superfluo rilevare come le Corti di Giustizia di secondo grado si sono più volte pronunciate, per altre annualità e con riguardo all'associazione TREND e a singoli associati, confermando in modo pressoché costante - tranne un'unica pronuncia – in favore dei contribuenti, ribadendo la natura non commerciale dell'ente e annullando i recuperi fiscali operati dall'Ufficio. Si citano al riguardo la sentenza n. 378/1/2022, la sentenza n. 35/3/2023, la sentenza n. 304/2/2023 e la sentenza 307/2/2023, tutte di questa Corte di giustizia tributaria; di analogo contenuto la sentenza n. 1321/20/2022 della Commissione Tributaria di secondo grado della Lombardia, che ha riguardato l'accertamento emesso a carico della signora Simonelli per l'anno 2013.

Resta da valutare l'altro tema su cui si fonda l'accertamento dell'Ufficio nei confronti della contribuente: la contestazione riguarda la contabilizzazione nel 2014 da parte della TREND tra sopravvenienze passive o tra le perdite su crediti di consistentissimi importi (euro 395.430,70) relativi a finanziamenti erogati a soci, ex soci e società composte quasi esclusivamente da soci ed ex soci. Tali passività – che hanno comportato una rilevante perdita di esercizio, compensata con gli utili maturati negli anni precedenti e portati a nuovo – nasconderebbero una distribuzione indiretta di utili tra i soci. In ragione di tanto l'Ufficio ha imputato in parti uguali ai soci e all'ex socio Biagio Testa (ritenuto socio occulto e amministratore di fatto dell'ente).

Invero la ricostruzione operata dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso pur verosimile, si basa su una ricostruzione che tuttavia presenta plurimi aspetti di criticità.

In particolare, la pretesa erariale nei confronti della signora Simonelli non appare adeguatamente e pienamente provata e la tesi sostenuta dall'Ufficio che la appellata abbia goduto del trasferimento in suo favore di una somma, calcolata pro quota, direttamente o indirettamente, non è supportata tuttavia da elementi anche a carattere presuntivo dotati di gravità, precisione e concordanza.

Osserva al riguardo il Collegio come la ricostruzione dell'amministrazione finanziaria presenta plurime anomalie:

- Viene supposto che l'intero ammontare complessivo dei crediti dichiarati inesigibili o prescritti (e transitati sui conti "Sopravvenienze passive" e "Perdite su crediti", nascondano una indiretta distribuzione di utili per l'intero importo, in 5 quote a favore dei 4 associati e dell'ex socio Testa Biagio, ritenuto amministratore di fatto e socio occulto).
- Tale ricostruzione non tiene conto del fatto che i crediti estinti in realtà erano rappresentati da finanziamenti o prestiti in favore solo di una socia (la Simonelli) e di un ex socio (Testa) mentre la più gran parte era costituita da finanziamenti in favore di società i cui soci erano – in modo diversificato e per quote diverse – gli associati dell'ente (oltre a terzi e l'ex socio).
- In ragione di tanto, i beneficiari della estinzione dei crediti erano diversi soggetti (soprattutto le due società) e per valori diversi. Solo in via gradata, i componenti le due compagini sociali hanno fruito dei benefici legati all'estinzione dei debiti.
- Lo stesso Ufficio nel proprio accertamento ha confermato le diverse quote di partecipazione degli associati della TREND alle due società debitorie.
- A ciò si aggiunge anche la circostanza che è stata ipotizzata anche una distribuzione di utili in favore di un ex socio (sig. Testa), ipotizzando una sua partecipazione alla società quale socio occulto.

Vero è che l'associazione (e gli associati) non ha fornito elementi documentali in ordine alle eventuali azioni intraprese per il recupero delle somme relative ai crediti vantati ma è altrettanto evidente che l'Ufficio non è stato in grado di offrire una rappresentazione coerente e supportata di elementi probatori o indiziari in grado di supportare la ricostruzione operata e di chiarire gli effettivi vantaggi che dall'operazione avrebbero tratto l'associazione e gli associati.

Ad analoghe conclusioni sono giunte le sentenze di questa Corte di Giustizia tributaria e quella resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (indicate in precedenza) che hanno dichiarato l'illegittimità e/o infondatezza degli accertamenti operati (per il 2014 e per altre annualità) nei confronti dell'associazione TREND e dei suoi associati.

In conseguenza di quanto sin qui dedotto, questo Collegio ritiene debba essere confermato l'annullamento dell'accertamento in contestazione.

Le altre eccezioni proposte dall'appellante Ufficio – peraltro ritenute infondate – sono assorbite dalla declaratoria di annullamento di cui sopra.

In ragione della complessità e peculiarità della questione trattata, che ha visto anche pronunce difformi delle Corti di rime cure, vanno compensate le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise conferma la sentenza di prime cure, respingendo sia l'appello principale dell'Ufficio sia l'appello incidentale della contribuente. Per l'effetto, conferma l'annullamento del provvedimento accertativo emesso dall'Ufficio.

In ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità e complessità della questione esaminata, dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Campobasso, addì 4 dicembre 2023